

COMUNE DI FICARAZZI CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE

(Nominata con Decreto del Presidente della Repubblica del 09/06/2020, ai sensi dell'art. 252 del D.Lgs. n. 267/00)

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 74 DEL 12.09.2024

OGGETTO: Ammissione alla massa passiva - Accantonamento somme per non accettazione proposta transattiva - Istanza pervenuta in data 31.08.2020 e acquisita al prot. n. 14485 del 03.09.2020.

L'anno **DUEMILAVENTIQUATTRO**, il giorno **DODICI** del mese di **SETTEMBRE** alle **ore 13:50 e segg.**, presso la sede del Comune di Ficarazzi, sito in via Caduti di Nassirya, si è riunita la Commissione Straordinaria di Liquidazione, nominata con DPR del 9.06.2020, su proposta del Ministero dell'Interno, ai sensi dell'art. 252 del D. Lgs. 267/2000,

Presiede l'adunanza la Dott.ssa Daniela Maria Amato, sono presenti i seguenti signori:

COMPONENTI LA COMMISSIONE	PRESENTE	ASSENTE
Daniela Maria Amato	X	
Fertitta Anna	X	
Romano Luigi	X	

Partecipa alla riunione il Segretario Generale del Comune di Ficarazzi, Dott.ssa Adriana Manta, che assume la funzione di Segretario Verbalizzante

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE

PREMESSO CHE

- con Deliberazione Consiliare n. 3 del 24.02.2020, esecutiva, è stato dichiarato il dissesto finanziario del Comune di Ficarazzi (PA).
- con Decreto del Presidente della Repubblica del 9.06.2020, è stata nominata la Commissione Straordinaria di Liquidazione per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso, nonché per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti dell'ente;
- l'Organo Straordinario di Liquidazione, regolarmente insediatosi il 2 luglio 2020, ai sensi dell'art. 254, comma 2 del D. Lgs, 267/2000, ha disposto, nella medesima data l'avvio della procedura per la rilevazione della massa passiva, con affissione di apposito avviso all'albo pretorio del Comune, sul sito internet dello stesso Ente e con comunicazione agli organi di stampa;
- che ai sensi dell'articolo 252, comma 4, del decreto legislativo 267/2000 la Commissione Straordinaria di Liquidazione ha competenza relativamente a fatti e atti di gestione verificatesi entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello delle ipotesi di bilancio riequilibrato vale a dire, nel caso del Comune di Ficarazzi, al 31-12-2018.
- in considerazione delle numerose istanze pervenute, la Commissione Straordinaria ha proceduto alla comunicazione di avvio dell'accertamento della massa passiva ai sensi dell'art. 9, comma 2 del D.P.R. n. 378/1993 mediante avviso pubblicato sul sito web istituzionale (art. 8, comma 3, L. n. 241/1990);

ATTESO CHE:

- l'art. 258 del D.Lgs. 267/2000, che disciplina le modalità semplificate di accertamento e liquidazione dei debiti, prevede al comma 1 testualmente quanto segue: "L'organo straordinario di liquidazione, valutato l'importo complessivo di tutti i debiti censiti in base alle richieste pervenute, il numero delle pratiche relative, la consistenza della documentazione allegata ed il tempo necessario per il loro definitivo esame, può proporre all'ente locale dissestato l'adozione della modalità semplificata di liquidazione di cui al presente articolo. Con deliberazione di giunta l'ente decide entro trenta giorni ed in caso di adesione s'impegna a mettere a disposizione le risorse finanziare di cui al comma 2;
- la Commissione Straordinaria di Liquidazione con deliberazione n. 4 del 25.02.2021, ha proposto al Comune di Ficarazzi l'adozione della modalità semplificata di liquidazione dei debiti ai sensi del citato articolo 258;
- con la Deliberazione di G.C. n. 24 del 18 marzo 2021, il Comune di Ficarazzi ha aderito, ai sensi dell'art. 258 del D. Lgs. 267/2000, alla procedura semplificata di liquidazione della massa passiva.

RICHIAMATO l'art. 258, comma 3 del Dlgs. 267/2000 che testualmente dispone: L'organo straordinario di liquidazione, effettuata una sommaria delibazione sulla fondatezza del credito vantato, può definire transattivamente le pretese dei relativi creditori, ivi compreso l'erario, anche periodicamente, offrendo il pagamento di una somma variabile tra il 40 ed il 60 per cento del debito, in relazione all'anzianità dello stesso, con rinuncia ad ogni altra pretesa, e con la liquidazione obbligatoria entro 30 giorni dalla conoscenza dell'accettazione della transazione. A

tal fine, entro sei mesi dalla data di conseguita disponibilità del mutuo di cui all'articolo 255, comma 2, propone individualmente ai creditori, compresi quelli che vantano crediti privilegiati, fatta eccezione per i debiti relativi alle retribuzioni per prestazioni di lavoro subordinato che sono liquidate per intero, la transazione da accettare entro un termine prefissato comunque non superiore a 30 giorni. Ricevuta l'accettazione, l'organo straordinario di liquidazione provvede al pagamento nei trenta giorni successivi";

DATO ATTO CHE con propria Deliberazione n. 8 del 25 marzo 2021, sono stati individuati e fissati i criteri e le procedure in ordine alla modalità semplificata di liquidazione della massa passiva, determinando di dare attuazione al disposto di cui al citato comma 3 dell'articolo 258 con la proposta ai creditori ammessi di una transazione che preveda la corresponsione di una somma **pari al 50%** dell'importo del debito ammesso, limitatamente alla sola sorte capitale.

RICHIAMATA, altresì, la circolare del Ministero dell'Interno F.L. 28/1997 che al paragrafo 5.3.2. testualmente recita "la proposta di transazione viene presentata a tutti i creditori, compresi quelli privilegiati, fatta eccezione peri crediti da lavoro subordinato che godendo del primo grado di privilegio, non sono oggetto di transazione e sono liquidati immediatamente e per intero";

VISTA l'istanza di ammissione alla massa passiva pervenuta in data 31.08.2020 e acquisita al prot. n.14485 del 03.09.2020, presentata dal sig. omissis, nella qualità di Amministratore Unico e legale rappresentante della ditta omissis, di importo complessivo pari ad € 260.462,82, di cui € 193.983,73 a titolo di sorte capitale, incluso il Tributo Speciale (L. 549/1195 e L.R.. 6/97) per un ammontare pari ad € 32.226,96 ed € 66.479,09 a titolo di interessi, quale corrispettivo per il servizio di conferimento rifiuti urbani non pericolosi in discarica, periodo 2015/2016.

DATO ATTO che

- in sede di ricognizione della massa passiva ai sensi dell'art. 254, comma 4 del D.lgs. 267/2000, si accertava inizialmente che il credito vantato alla data del 31 dicembre 2018 dalla predetta società nei confronti del Comune di Ficarazzi, fosse di € 270.301,37 di cui € 159.412,86 sorte su fatture, € 32.226,96 tributo Speciale previsto dalla Legge 549/95 e dalla L.R. 6/97, € 59.594,88 a titolo di interessi calcolati, come per legge, fino alla data del dissesto (24 febbraio 2020), ed € 19.066,66 quale Iva.
- conseguentemente, questa Commissione con preavviso di parziale diniego prot. n. 6958 del 20 aprile 2024, comunicava all'istante che il credito non poteva essere ammesso alla massa passiva per l'intero importo come richiesto, bensì limitatamente all'importo di € 228.139,81, di cui € 19.066,66 a titolo IVA ed € 49.660,29 a titolo di interessi, calcolati, come per legge, fino alla data del dissesto e al netto del Tributo Speciale previsto dalla Legge 549/95 e dalla L.R.6/97, assegnando giorni 10 da ricevimento per presentare per iscritto osservazioni, eventualmente corredate da documenti ritenuti utili e pertinenti al superamento dei motivi ostativi suindicati.
- in riscontro a quanto sopra, perveniva nota acquisita al prot. n.7515 del 2 maggio u.s., con la società istante presentava controdeduzioni ritenute non sufficientementi utili al superamento dei motivi di parziale diniego come inizialmente formulati.
- pertanto, con nota prot. n. 9475 del 30 maggio 2024, questa Commissione procedeva a trasmettere proposta transattiva nella misura come determinata con propria Deliberazione n. 8/2021, offrendo il pronto pagamento dell'importo di € 135.150,69 di cui € 79.706,43 sorte su fatture, € 16.113,48 tributo Speciale previsto dalla Legge 549/95 e dalla L.R. 6/97, € 29.797,44 a titolo di interessi calcolati, come per legge, fino alla data del dissesto (24 febbraio 2020), ed € 9.533,33 quale Iva, pari al 50% del credito attestato.

- con nota acquisita al prot. n. 11504 del 2 luglio 2024, la società istante nel formulare il non accoglimento della predetta proposta transattiva, argomentava più puntualmente le ragioni della mancata accettazione;
- per quanto sopra, con nota prot. n. 13280 del 01.08.2024 questa Commissione aveva ritenuto più opportuno procedere alla riformulazione di nuova proposta transattiva, stante che, a seguito di ulteriori verifiche era emerso che l'importo da corrispondere a titolo di tributo speciale non soggiacesse alla falcidia del 50% e fosse da liquidare nella misura integrale come richiesto e, altresì, la non debenza degli interessi calcolati sul predetto tributo speciale che, pertanto, non dovevano essere ammessi alla massa passiva.
- sulla scorta di quanto sopra, con la predetta nota veniva accertato e comunicato all'istante, in via definitiva che il credito vantato dallo stesso al 31 dicembre 2018 nei confronti del Comune era di € 262.965,08 di cui € 161.756,77 a titolo di sorte su fatture, € 32.226,96 a titolo di tributo Speciale previsto dalla Legge 549/95 e dalla L.R. 6/97, € 49.660,29 a titolo di interessi calcolati, solo sulla sorte capitale, come per legge, fino alla data del dissesto (24 febbraio 2020), ed € 16.098,36 a titolo di Iva su imponibile ed € 3.222,70 a titolo di iva su tributo speciale, quale corrispettivo per il servizio di conferimento in discarica di rifiuti non pericolosi per l'Ente per l'annualità 2015-2016.
- conseguentemente veniva offerto in via definitiva il pronto pagamento in favore del creditore istante dell'importo di € 149.207,37 di cui € 80.878,39 a titolo di sorte su fatture, € 8.049,18 a titolo di iva su imponibile, € 32.226,96 a titolo tributo Speciale previsto dalla Legge 549/95 e dalla L.R. 6/97 corrisposto integralmente, € 3.222,70 a titolo di iva su tributo speciale, € 24.830,15 a titolo di interessi calcolati sulla sorte capitale come per legge, fino alla data del dissesto (24 febbraio 2020), pari al 50% del credito attestato, a saldo ed a tacitazione di ogni diritto e pretesa a qualsivoglia titolo nei confronti di questo Organo Straordinario di Liquidazione del Comune di Ficarazzi, con rinuncia espressa a interessi, rivalutazione del credito ed accessori eventuali, nonché a tutte le azioni giudiziali ed esecutive, e spese relative, eventualmente intraprese o da intraprendere per ottenere il pagamento del credito vantato.

PRESO ATTO che è decorso inutilmente decorso il termine di giorni 30, stabilito, ai sensi dell'art. 258, comma 3, del D. Lgs. 267/2000, nella predetta proposta, entro il quale far pervenire la dichiarazione di accettazione e, pertanto, la proposta deve intendersi tacitamente non accettata.

VISTO l'art. 258, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000 secondo cui "L'Organo Straordinario di Liquidazione accantona l'importo del 50 per cento dei debiti per i quali non è stata accettata la transazione. L'accantonamento è elevato al 100 per cento per i debiti assistiti da privilegio".

CONSIDERATO

- che il credito in narrativa non è assistito da privilegio;
- che, pertanto, è necessario e obbligatorio accantonare la somma di € € 149.207,37, come sopra ripartita pari al 50% dell'importo ammesso, ai sensi del citato art. 258, comma 4, D. Lgs. 267/2000

All'unanimità dei presenti

DELIBERA

1. **Di approvare**, ai sensi dell'art. 3 della legge 241/90 (art. 3 L.R. 7/2019), le motivazioni di fatto e di diritto meglio specificate in premessa e facenti parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

- 2. Di ammettere alla massa passiva l'istanza pervenuta in data 31.08.2020 e acquisita al prot. n.14485 del 03.09.2020, presentata dal sig. omissis, nella qualità di Amministratore Unico e legale rappresentante della ditta omissis, per l'importo complessivo pari € 262.965,08 di cui €161.756,77 a titolo di sorte su fatture, € 32.226,96 a titolo di tributo Speciale previsto dalla Legge 549/95 e dalla L.R. 6/97, € 49.660,29 a titolo di interessi calcolati, solo sulla sorte capitale, come per legge, fino alla data del dissesto (24 febbraio 2020), ed €16.098,36 a titolo di Iva su imponibile ed € 3.222,70 a titolo di iva su tributo speciale.
- 3. Di accantonare l'importo totale di € 149.207,37 di cui € 80.878,39 a titolo di sorte su fatture, € 8.049,18 a titolo di iva su imponibile, € 32.226,96 a titolo tributo Speciale previsto dalla Legge 549/95 e dalla L.R. 6/97 corrisposto integralmente, € 3.222,70 a titolo di iva su tributo speciale, € 24.830,15 a titolo di interessi calcolati sulla sorte capitale come per legge, fino alla data del dissesto (24 febbraio 2020), pari complessivamente al 50% del credito ammesso alla massa passiva.
- 4. **Di comunicare** l'adozione del presente provvedimento alla società istante, come sopra rappresentata.
- 5. **Di incaricare** il Responsabile del Servizio Finanziario del Comune di Ficarazzi di trasmettere la presente Deliberazione al Tesoriere della Commissione Straordinaria di Liquidazione, al quale si fa carico di effettuare l'accantonamento della somma suddetta, mediante apposizione di vincolo.
- 6. **Di trasmettere** la presente deliberazione al Settore Finanziario per gli adempimenti consequenziali.
- 7. **Di includere** il suddetto debito, ai sensi dell'art. 258 comma 6 del D.lgs. 267/2000 nell'apposito elenco da allegare al piano di estinzione della massa passiva.
- 8. **Di dichiarare** la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 4, comma 6, del D. P.R. n. 378/1993.
- 9. **Di trasmettere** di trasmettere copia della presente deliberazione, ai sensi dell'art.23, comma 5, L. n. 289/2002, alla Procura della Corte dei Conti Regione Sicilia, ricorrendo la fattispecie del debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194, lettera e), del D.Lgs. 267/2000.
- 10. **La presente** deliberazione verrà pubblicata, ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 267/2000 (art. 11, L.R. 44/91), a cura dell'Amministrazione Comunale.
- 11. **Di disporne** la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line e nell'apposita sezione sul sito istituzionale dell'Ente, dedicata alla Commissione Straordinaria di liquidazione, nonché la comunicazione al creditore, al Sindaco e al Segretario Generale per opportuna conoscenza.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale dinanzi al TAR Palermo, entro 60 giorni oppure ricorso straordinario al Presidente della Regione Sicilia entro 120 giorni, laddove venga fatto valere un interesse legittimo. Può essere proposta azione giurisdizionale dinanzi al Giudice Ordinario competente, laddove venga fatto valere un diritto soggettivo.

Il Presidente dichiara la chiusura del punto.

Il presente verbale viene sottoscritto come segue:

L'ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE

Il Presidente	
f.to Daniela Maria Amato	
Il Componente f.to Anna Fertitta	Il Segretario Generale f.to Dott.ssa Adriana Manta
Il Componente f.to Luigi Romano	
Il sottoscritto Segretario Verbalizzante, vi	isti gli atti d'ufficio
	ATTESTA
Che la presente deliberazione è imme	diatamente esecutiva in data 12.09.2024
ai sensi dell'art.4, comma 6, del DPR	n. 378/93;
	Il Segretario Generale f.to Dott.ssa Adriana Manta
Ficarazzi lì, 12.09.2024	
Il sottoscritto Segretario Verbalizzante, vi	isti gli atti d'ufficio
	CERTIFICA
stata affissa a questo Albo Preto	conforme attestazione dell'Addetto alla Pubblicazione, è orio per 15 giorni consecutivi a decorrere dal Reg. Pub., come prescritto dall'art. 11, comma 1, L.R.
L'Addetto f.to Albo Pretorio	Il Segretario Generale f.to Dott.ssa Adriana Manta